



2017/DLC/1631

Istituto Superiore di Sanità

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTO il progetto di Ricerca Finalizzata 2013 dal titolo: “Calcitonin oligomers as a model to study the amyloid neurotoxicity: the focal role played by lipid rafts in the prevention and cure” – Fasc. 16GF nell’U.O. Dr. Claudio Frank, CUP I85I16000980005;

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività relative al progetto sopra citato si è manifestata la necessità di svolgere attività di ricerca nel campo dello studio dei meccanismi d’azione neurotossica di oligomeri amiloidi che richiede l’uso di tecniche elettroforetiche per la determinazione di pesi molecolari degli aggregati proteici in studio e l’impiego di colture neuronali stabilizzate e pertanto si è reso necessario l’acquisto di prodotti di laboratorio per l’uso di tali tecniche;

VISTO il proprio Decreto in data 27/11/2017 con il quale il Dr. Claudio Frank, è stato nominato - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento della fornitura sopra indicata;

VISTA la relazione del RUP in data 29/11/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell’oggetto della fornitura;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all’art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che l’importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 3.998,30 + IVA così come risultante dal preventivo n. D2010382 acquisito dal RUP in data 29/11/2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l’importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 63 “procedura negoziata senza previa pubblicazione...” del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. “soglia comunitaria”;

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l’Art. 10, comma 3, D.Lgs. 218 del 25.11.2016 «per l’acquisto di beni e servizi correlati ad attività di ricerca»;

CONSIDERATO, pertanto, che per la fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 63, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa.;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze dell’offerta acquisita dal RUP, si procederà ad affidare alla Società Thermo Fisher Scientific la fornitura di materiale di laboratorio, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico Thermo Fisher Scientific è motivato dal fatto che è esclusivista sul territorio nazionale per questo tipo di materiale e che i protocolli utilizzati nei precedenti esperimenti sono stati standardizzati utilizzando i prodotti forniti da questa ditta e quindi il loro uso garantisce la confrontabilità dei risultati;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura (Acquisto diretto fuori Me.PA), dovrà essere espletato entro il giorno 20/12/2017 decorrente dalla data di ricezione della lettera d'acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura di prodotti di laboratorio;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione fuori Me.PA, finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale di laboratorio;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 4.877,95 = (Euro quattromilaottocentasettantasette/95) = (€ 3.998,30 + € 879,65 per IVA 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi i cui impegno sono stati prenotati sul Fascicolo 16GF, Voce 2074 Partita 4925, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 29/11/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)

